



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

ORDINANZA NR. 0007/AG DEL 13 MAR 2008

OGGETTO: Limiti alla vendita ed alla somministrazione di bevande in ore serali e notturne.-

I L S I N D A C O

RILEVATO che si registra l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici e che porta all'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, tali da turbare la quiete pubblica ed è accompagnato dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati e piazze di contenitori di bevande alcoliche;

CONSIDERATO che la predetta situazione ha assunto proporzioni rilevanti ed è collegata alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata dai numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti nelle ore serali e notturne;

DATO ATTO che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che ivi risiedono o vi transitano;

PRESO ATTO che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini relativamente al descritto fenomeno a seguito delle quali sono intervenute la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia;

ATTESO che - conformemente al prevalente orientamento della Magistratura Amministrativa (*cfr.: CdS, sez. V, sentenza n. 4457/2002; TAR Veneto, sez. I, sentenza n. 1582/2007*) - il cd. "diritto al divertimento o all'aggregazione" è ritenuto recessivo (e quindi di minore importanza sociale e giuridica) rispetto al diritto alla quiete, quale espressione del diritto alla salute psicofisica delle persone;

RINVENUTE ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno innanzi descritto, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli



spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

RICHIAMATO l'obbligo dei titolari di pubblici esercizi di adottare ogni utile e possibile accorgimento ed attenzione al preciso fine di evitare che i rispettivi clienti abbandonino i suddetti contenitori – di vetro, di latta, etc. – su suolo pubblico;

DATO ATTO del buon esito del proprio precedente provvedimento ordinatorio n. 024/AG in data 03.08.2007, di pari contenuto, adottato in via sperimentale sino al 14 ottobre 2007;

VISTO l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

O R D I N A

1. ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a, sub 1.) della L.R. Lazio 29 novembre 2006, n. 21, - **non è consentita nei pubblici esercizi** la vendita **per asporto** di bevande e alimenti;
2. **dopo le ore 22.00.** la somministrazione di bevande è consentita **esclusivamente in bicchieri** nell'ambito delle superfici in uso ai locali;
3. il divieto di cui al precedente punto 2. non si applica nel caso in cui la somministrazione di bevande si configuri quale accompagnamento alla consumazione prevalente di pasti (es.: pranzo/cena) nell'ambito delle superfici in uso ai locali;
4. l'inosservanza della presente ordinanza, fatta eccezione della statuizione sub 1., è punita con la sanzione amministrativa **da € 180,00** (centottanta/00) **ad € 500,00** (cinquecento/00), salvo che il fatto non costituisca reato.
5. L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto 1. è punita ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 21/2006, che prevede l'applicazione degli artt. 17bis, comma 1, 17ter e 17quater del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.-
6. Per esigenze di pubblico interesse connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Sindaco può disporre modifiche agli orari, anche di singoli esercizi, ivi compresa l'anticipazione dell'orario di chiusura, ed indipendentemente dalla violazione delle disposizioni della presente ordinanza.
7. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.



8. La presente ordinanza *entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale* e sul sito internet istituzionale [http://: www.comune.terracina.it](http://www.comune.terracina.it), *sezione il Comune – voce **Ordinanze*** e sarà notificata ai Comandi locali delle Forze di Polizia, all'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina, al Comando di Polizia Municipale, al Dirigente del Dipartimento Sviluppo economico, nonché alle sezioni locali delle Organizzazioni di categoria a rappresentanza nazionale.

IL SINDACO
(dott. Stefano NARDI)

